

## **Vigilanza delle amministrazioni dei conventi di Disentis, Müstair e Poschiavo**

In base all'art. 11 alinea 4 della costituzione cantonale e sulla decisione del Gran Consiglio del 29 maggio 1956

in merito alla soppressione dell'ordinanza concernente il convento di Müstair del 5 luglio 1828

e in merito al convento di Poschiavo del 6 luglio 1853, come pure sull'ordinanza riveduta concernente il convento di Disentis del 5 luglio 1880

e emessa dal Corpus Catholicum il 28 novembre 1956<sup>1</sup>

### **Art. 1**

Per i conventi di Disentis, Müstair e Poschiavo viene eletto dalla Commissione di Amministrazione del Corpus Catholicum, su proposta dei conventi, per ognuno un consigliere.

Eleggibile come consigliere è ogni svizzero, che di regola ha domicilio nel cantone dei Grigioni, non però nel luogo dove si trova il convento.

La durata di validità dell'ufficio comporta quattro anni. Egli è sempre rieleggibile.

### **Art. 2**

Il consigliere deve esaminare l'amministrazione del convento, deve provvedere che di regola nessuna sostanza venga collocata fuori della Svizzera e ogni anno deve dare rapporto sul risultato dei conti alla Commissione di Amministrazione del Corpus Catholicum.

### **Art. 3**

Per la validità necessitano del consenso del consigliere

- a) Contratti di compra, vendita e permuta di immobili come pure di beni mobili di considerevole valore;
- b) Contratti gravanti su immobili o la concessione di diritti permanenti su immobili.

### **Art. 4**

I tre conventi devono tenere i conti esatti sulle entrate e uscite e sul loro patrimonio e presentarli ogni anno al consigliere.

<sup>1</sup> Mit der Revision von Art. 1 Abs. 2 vom 23. Mai 1957.

**Art. 5**

Contro disposizioni del consigliere si può reclamare entro 20 giorni presso la Commissione di Amministrazione del Corpus catholicum.

**Art. 6**

Questa ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 1957.